

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

**della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 108 del 19 aprile 2023**

**Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della
normativa regionale in materia di edilizia)**

Art. 1

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 17/2015)

L'articolo 1 prevede che nei centri storici dei comuni marchigiani è consentito, con riferimento ai locali con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno settanta anni, mantenere le altezze interne già esistenti, anche se derogatorie rispetto ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale, a condizione che si adottino misure progettuali non contrastanti con il livello di sicurezza ed igienico-sanitario previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Invarianza: la disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge.